



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE D'USO DI
LOCALI E BENI MOBILI
COMUNALI

Approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 29/03/2017

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI.....	
Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI MOBILI COMUNALI OGGETTO DI CONCESSIONE D’USO NON ESCLUSIVO	
Art. 4 – CONCESSIONI GRATUITE.....	
Art. 5 – UTILIZZO DELLE SALE.....	
Art. 6 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE.....	
Art. 7 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE	
Art. 8 – MODALITA' DI CONCESSIONE.....	
Art. 9 – NORME PER L’UTILIZZO DELLE SALE.....	
Art. 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE	
Art. 11 – RISARCIMENTO DANNI	
Art. 12 – NORMA FINALE E RINVIO	
Art.13 - ENTRATA IN VIGORE	

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso non esclusivo di sale di proprietà comunali, a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, favorendo la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI

Le sale oggetto del presente regolamento sono le seguenti:

CODICE SALA	DENOMINAZIONE SALA	INDIRIZZO	CAPENZA
A)	Sala Polifunzionale	Via del Mincio, 1	140
B)	Saletta Civica	Piazza Caduti del 2 agosto 1980 – Mascarino	25
C)	Saletta 1	Via Matteotti, 158 – (II piano palazzina Teatro)	20
D)	Saletta 2	Via Matteotti, 158 – (II piano palazzina Teatro)	20
E)	Saletta 3	Via Matteotti, 158 – (II piano palazzina Teatro)	20
F)	Saletta Via Matteotti	Via Matteotti 126	20
G)	Sala Consiglio Comunale	Piazza Gadani 2	80

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI BENI MOBILI COMUNALI OGGETTO DI CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO

La Giunta comunale, periodicamente, individua i beni mobili da concedere in uso su proposta del Responsabile dell'Area competente, sentiti gli altri settori interessati, se diversi dal seguente elenco:

- Pannelli a griglia metallici
- Proiettore
- Telo di proiezione
- Microfoni e amplificatore
- Gazebo
- Transenne
- Tavoli e sedie

Art. 4 – CONCESSIONI GRATUITE

È garantito all'Unione Reno Galliera e ai Comuni aderenti, che ne facciano richiesta, l'uso temporaneo gratuito dei beni mobili e delle attrezzature comunali (di cui al punto 3), qualora le stesse risultino disponibili.

Tali Enti sono esonerati dal versamento di qualsiasi tariffa e/o contributo di concessione, al fine di favorire gli scambi di beni ed attrezzature comunali e garantire la necessaria collaborazione tra i medesimi.

Potranno essere garantite concessioni gratuite delle sale e delle relative attrezzature sia saltuarie, sia continuative, in via non esclusiva a favore di Enti, Associazioni, Società cooperative, che svolgono sul territorio comunale attività meritevoli di particolare interesse pubblico e riconosciute dalla Giunta Comunale a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifico schema di convenzione o patrocinio. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano attività di assistenza e/o prevenzione, attività di patronato, iniziative culturali, sportive e ricreative, promozione sociale e volontariato, attività di inclusione sociale.

Art. 5 – UTILIZZO DELLE SALE

Le sale possono essere concesse in uso a enti, associazioni, organizzazioni, aziende e privati cittadini, singoli o associati, per:

- a) iniziative di carattere politico, sindacale, sportivo, sociale, culturale e artistico;
- b) assemblee;
- c) eventi promozionali o commerciali.

Le sale possono essere concesse in uso a enti, associazioni, organizzazioni non a scopo di lucro anche per:

- a) Incontri conviviali (cene, feste) in coerenza e/o volti al raggiungimento degli scopi associativi delle suddette.

Le sale non possono essere concesse a privati cittadini per cene, feste, festeggiamenti di ricorrenze a carattere religioso o laico in generale.

Durante le campagne elettorali, l'utilizzo per fini elettorali delle sale, a titolo oneroso, è disciplinato dalle normative vigenti in materia di propaganda elettorale.

Alcune sale possono anche essere assegnate quali sedi di enti o associazioni, previa determinazione dirigenziale.

La sala del Consiglio è riservata alle attività istituzionali, alle manifestazioni ufficiali del Comune, nonché ad altre manifestazioni di particolare rilievo autorizzate dalla Giunta Comunale.

Art. 6 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Le sale sono concesse in uso non esclusivo previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale potrà differenziare le tariffe in relazione alla durata della concessione e all'eventuale riscaldamento della sala.

La Giunta Comunale nell'approvare le tariffe potrà applicare maggiorazioni o riduzioni tenendo conto della natura della concessione (commerciale, sociale, istituzionale)

Art. 7 – ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Le sale vengono concesse gratuitamente e in via prioritaria per lo svolgimento di manifestazioni ed attività promosse e/o organizzate da terzi in collaborazione con il Comune o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Le sale vengono concesse gratuitamente per iniziative organizzate dalle scuole d'infanzia, materne paritarie, primarie e secondarie di 1° grado presenti sul territorio comunale.

Art. 8 – MODALITA' DI CONCESSIONE

Chiunque intenda utilizzare le sale comunali deve presentare domanda sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, con indicazione delle generalità del richiedente, l'individuazione della sala richiesta, il periodo e la fascia oraria richiesta, l'attività che intende svolgere, il numero massimo di persone previste per l'iniziativa.

La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento.

L'istanza per ottenere la concessione va presentata all'ufficio URP almeno 5 giorni prima del suo utilizzo. Ottenuta la disponibilità il richiedente provvede al versamento dell'importo dovuto e potrà ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l'uso o, nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se esso è festivo. Le chiavi saranno consegnate solo dietro esibizione della ricevuta di pagamento del corrispettivo.

Nel caso di inoltro incompleto dei dati di cui sopra l'ufficio competente invita il richiedente a fornire i dati ritenuti necessari per l'istruttoria della pratica.

Il rilascio della concessione delle sale disciplinate dal presente regolamento compete al Responsabile dell'Area Istituzionale Demoanagrafica.

L'eventuale diniego, adeguatamente motivato, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto interessato e comunque entro e non oltre tre giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.

È vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Art. 9 – NORME PER L'UTILIZZO DELLE SALE

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il bene concesso in uso in conformità a quanto richiesto ed è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all'utilizzo delle sale contenute nell'atto concessionario.

È tenuto altresì a:

- a) fare uso delle sale e degli arredi con la massima cura e diligenza;
- b) riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa;
- c) non compiere atti contrari all'ordine ed al buon costume;
- d) rispettare i limiti di capienza delle sale e non ostruire le uscite e le vie di fuga;
- e) non introdurre materiali infiammabili e pericolosi;
- f) quando previsto, dotarsi delle necessarie autorizzazioni o adempiere ad obblighi per lo svolgimento di determinate attività, citando a titolo esemplificativo ma non esaustivo autorizzazione S.I.A.E., stipula polizza responsabilità civile;
- g) non sub-concedere la sala ottenuta in concessione;
- h) non affiggere (salvo autorizzazione preventiva) cartelli, striscioni o fondali, non apporre scritte su muri, pannelli e rivestimenti della sala;
- i) non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi della sala e dei servizi, ovvero ripristinare gli arredi nello stato in cui si sono trovati; qualunque intervento di modifica, integrazione delle attrezzature esistenti nelle sale comunali, variazioni nell'impiantistica generale, o riassetto della sistemazione delle stesse e degli spazi in ordine alle modalità di presenza del pubblico, deve essere preventivamente autorizzata in base ad adeguata motivazione;
- j) riferire al concedente eventuali anomalie, guasti riscontrati durante l'utilizzo delle sale
- k) risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone;
- l) riconsegnare le chiavi il primo giorno feriale successivo a quello dell'utilizzo;
- m) non effettuare duplicati delle chiavi della sala;

- n) detenere personalmente le chiavi della sala, che non può in nessun caso essere affidata a terzi o ad altri appartenenti al suo Ente o Associazione rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile.

Art. 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata fino a 24 ore prima dell'inizio della data di utilizzo per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale.

In tal caso l'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di rimborsare qualsiasi spesa sostenuta o di corrispondere qualsiasi risarcimento danni con esclusione del canone già versato.

Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nell'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione.

Tale ipotesi comporterà inoltre l'esclusione del richiedente dalla possibilità di ottenere sale comunali in concessione per la durata di due anni.

Art. 11 – RISARCIMENTO DANNI

Il Concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, e all'avviso del procedimento per la riscossione coattiva e fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'Autorità competente.

È inoltre a carico del Concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Castello d'Argile il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune di Castello d'Argile, occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno che all'esterno della sala.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà dei richiedenti l'uso delle sale .

Art. 12- NORMA FINALE E RINVIO

Il presente Regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti norme emanate in materia da questo Comune.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e succ. modifiche e T.U. Enti Locali e succ. modifiche).

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.